



Al Magnifico Rettore dell' Università di.....

Ai direttori delle Scuole di Specializzazione di Medicina  
dell' Università degli Studi di.....

pc

Alla Conferenza permanente dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia

Al Presidente del Consiglio Universitario Nazionale

Alla presidente dell'Intercollegio Medico

Al Presidente e all'Assessore alla Salute della Regione xxxxx

**Oggetto:** Impatto del recepimento della direttiva Europea 2003/88/CE sull'attività professionalizzante dei medici in formazione specialistica, risposta del Ministero della Salute a seguito di richiesta chiarimenti da parte dell'Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM)

In seguito al recepimento e piena attuazione della direttiva Europea 2003/88/CE per i lavoratori del comparto sanitario da parte dell'Italia, il Segretariato Italiano Giovani Medici in data 20 novembre 2015 inviava a Ministero della Salute e MIUR e, per opportuna conoscenza, a Presidenza dell'Osservatorio Nazionale sulla Formazione Medica Specialistica e Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari una richiesta di chiarimento *“al fine di chiarire, entro i termini prestabiliti del 25 Novembre, l'impatto che l'adeguamento al recepimento della Direttiva 2003/88/CE avrebbe avuto sulle attività assistenziali dei medici in formazione specialistica, in modo da fornire alle scuole di specializzazione e ai colleghi medici in formazione specialistica chiare e univoche indicazioni”*.

In risposta alla predetta missiva, in data 22 novembre 2015, la presidenza dell'Osservatorio Nazionale sulla Formazione Medica Specialistica esprimeva massimo interessamento promettendo di trattare l'argomento nella prima adunanza utile ovvero in programma per il 22 gennaio 2016. L'esito della discussione, inserito nel verbale della seduta, è stato inviato a fine febbraio dal MIUR ai Rettori delle Università italiane sedi di Scuola di Specializzazione, alla Conferenza permanente dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, alla presidenza del CUN e dell'intercollegio medico. Quello che, visti i compiti e le prerogative dell'Osservatorio Nazionale, può essere considerato un parere autorevolissimo ma purtroppo non vincolante, sosteneva che le SSM sono chiamate a **salvaguardare il benessere psico-fisico dello specializzando al quale dovrebbero essere garantiti intervalli di riposo adeguati fermo restando in ogni caso la necessità di rispettare gli obblighi di formazione [che comprendono anche attività didattica frontale e seminariale].**

L'ONFMS nel medesimo parere ricordava inoltre che lo status di medico specializzando, figura in possesso di un contratto di formazione e non di un contratto di lavoro, non conferisce allo stesso il ruolo di lavoratore ma che:

- considerato che il medico in formazione specialistica ha l'obbligo di rispettare il percorso didattico-professionalizzante stilato dal Consiglio di Scuola,
- considerato che il 70% dei CFU è da ritenersi vincolato all'esercizio di attività professionalizzanti (ovvero assistenziali),
- vista la specifica che l'impegno orario all'interno delle Scuole di Specializzazione di Medicina (SSM) è equiparato a quello del personale strutturato (e che questo comprende l'attività di didattica),
- considerato che l'attività del medico in formazione specialistica non può essere in nessun caso ritenuta sostitutiva del personale di ruolo.

Preso atto del parere dell'Osservatorio Nazionale, al fine di ottenere chiare, univoche e vincolanti indicazioni l'Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM) provvedeva in data 1 marzo 2016 a inviare nuova richiesta di riscontro ufficiale alla Direzione Generale delle professioni sanitarie del Ministro della Salute e al Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca del MIUR.

A seguito di tale seconda richiesta la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute provvedeva a inviare in data 09 Marzo 2016 risposta ufficiale (in allegato alla presente) al quesito posto dalla scrivente Associazione nella quale si equipara la condizione dei medici

specializzandi relativa a monte orario e riposo compensativo al personale strutturato esplicitando quanto segue:

**a) limiti all'orario di lavoro medio settimanale**

- ai sensi della direttiva, l'orario di lavoro settimanale (comprese eventuali ore straordinarie) non può, in media, superare un limite massimo di 48h a settimana (art. 6);

**b) Periodi di riposo minimi giornalieri e settimanali**

- la direttiva prevede un periodo di riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive per ogni periodo di 24 ore, e un periodo di riposo settimanale minimo di 24 ore consecutive per ogni periodo della durata di 7 giorni (art. 3).

Il Ministero della Salute ribadisce inoltre come il caposaldo normativo dell'attività assistenziale dei medici in formazione specialistica (come ricordato anche nel parere dell'Osservatorio Nazionale) resti il Dlgs 368/99 che all'articolo 40, comma 1, dispone che *“l'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno [...]”* laddove il tempo pieno per i medici di ruolo, per definizione, è pari a 38 h settimanali (4 delle quali sono dedicate all'attività di aggiornamento professionale).

**La formazione post laurea è un periodo unico e irripetibile nella vita di un medico. Ne plasma la professionalità e ne definisce le competenze “core” che lo guideranno nell'esercizio della professione.** Per questo nella discussione in atto non si può scindere il legame tra monte orario e qualità della formazione: significherebbe confondere i mezzi (percorso didattico-professionalizzante) con il fine (formazione di un medico specialista di qualità).

Ciò chiarito, l'Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM) chiede alle SS.VV. di dare piena applicazione alla normativa 2003/88/CE anche ai medici in formazione specialistica “la cui attività non può essere in nessun caso ritenuta sostitutiva del personale di ruolo” garantendo la loro tutela del benessere psico-fisico attraverso una corretta programmazione del monte orario e dei periodi di riposo compensativo ma, con ancor maggior urgenza, il rispetto di un percorso didattico-professionalizzante che includa tappe di crescita ben precise e il conseguimento degli obiettivi definiti dal piano di studi attraverso un equilibrio virtuoso tra i periodi di attività professionalizzante (attività assistenziali) e periodi prestabiliti di didattica frontale e/o seminariale.